



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
170	12/05/2023	17	8

Oggetto:

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. per l'impianto IPPC 5.3.a, 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI, localita' Pantano. Societa' Ambiente Italia s.r.l.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l'art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania", approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali "Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti" della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 161 del 09/12/2021 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, inerente le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema con l'Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A. e il D.D. n. 15 del 18/01/2023, in cui si attesta che incarichi già assegnati all'Università "Parthenope" in virtù della precedente convenzione, saranno portati a termine dalla stessa, al fine di evitare difformità di risultato e/o ritardi temporali rispetto ai limiti indicati dalla normativa vigente, ferme restando le modalità e le condizioni di cui al citato D.D. n. 161/2021;
- h. il D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i.;
- i. il D.D. n. 107 del 26/07/2018.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI località Pantano;
- b. che con D.D. n. 107 del 26/07/2018, l'autorizzazione di cui al punto a. è stata volturata alla società Ambiente Italia s.r.l.;
- c. che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 29 octies comma 1 prevede che l'autorità competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni;
- d. che al comma 3 lettera a) del medesimo articolo si prevede che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- e. che in data 17 agosto 2018, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE sono state pubblicate le nuove BAT, di cui alla 'Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio';
- f. che con nota prot. 104569 del 24/02/2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento di riesame;
- g. che nei successivi quindici giorni la comunicazione di avvio del procedimento è stata pubblicata sul sito Web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati;
- h. che la società Ambiente Italia s.r.l. con nota PEC del 25/03/2022, ha presentato domanda di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n. 107/2018 e s.m.i. per l'impianto in oggetto allegando:

- documentazione tecnico-amministrativa secondo le linee guida regionali di cui al D.D. 925/2016;
- versamento della tariffa istruttoria, calcolata secondo quanto previsto dal D.M. 58/2017;

- asseverazione del calcolo della tariffa di cui al punto precedente, a firma di tecnico abilitato. Tale tariffa dovrà essere eventualmente adeguata a quanto previsto dal D.M. 58/2017 e dalla DGR 43/2021, nonché alle risultanze delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD.

i. che la modifica non sostanziale richiesta consiste in:

- eliminazione della linea 1 e ripartizione dei relativi quantitativi su altre linee già presenti dedicate al trattamento dei rifiuti non pericolosi, con spostamento della linea 4B nell'area precedentemente occupata dalla linea 1;
- ottimizzazione delle operazioni di stoccaggio, raggruppamento e ricondizionamento rifiuti (linea 5), mediante integrazione attività di miscelazione;
- integrazione dell'attività di inertizzazione ai rifiuti pericolosi (attività che era inizialmente prevista anche in procedura VIA, poi oggetto di rinuncia da parte dell'azienda);
- riorganizzazione delle linee di trattamento con aggiornamento codici CER gestibili.

In seguito alla modifica proposta vi sarà, quindi, una redistribuzione dei quantitativi senza modifica del totale autorizzato.

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 27/04/2022 e conclusa il 14/07/2022, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:

a.1 il Comune di Acerra, con nota PEC del 27/04/2022, acquisita in pari data al prot. 221031, ha espresso parere non favorevole al rinnovo dell'A.I.A. in oggetto.

Riguardo al parere negativo del Comune di Acerra, la Conferenza, nella seduta del 27/04/2022 ha precisato quanto segue:

Il Comune di Acerra dichiara che:

- *“.....questo Ente, con Nota prot. 60191 del 26/09/2018 ha richiesto a codesta D.G. l'elenco delle aziende autorizzate ad emettere in atmosfera presenti sul territorio comunale: a tutt'oggi non abbiamo ricevuto risposta”*

Al riguardo si precisa che tutte le autorizzazioni rilasciate da questa UOD vengono inviate ai Comuni sul cui territorio ricade l'impianto, per cui il Comune di Acerra è già in possesso della documentazione richiesta con nota prot. 60191/2028. Inoltre è opportuno chiarire che non tutte le autorizzazioni per aziende autorizzate ad emettere emissioni in atmosfera nella provincia di Napoli vengono autorizzate dalla scrivente UOD.

- *“Si richiede pertanto che venga redatto uno studio di valutazione d'impatto ambientale che tenga conto del cumulo complessivo degli impatti determinati da tutte le attività presenti nella zona ASI di Acerra, ed in particolare quelli in corso di autorizzazione, come questo Ente ha già ripetutamente richiesto in sede di Conferenze di Servizi relative ad altri procedimenti svoltisi negli ultimi anni”*

Al riguardo si precisa che, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento, nella convocazione dell'odierna CdS e ribadito in premessa, il procedimento di cui alla presente Conferenza di Servizi non riguarda un nuovo impianto, né il rinnovo di un'autorizzazione in scadenza, bensì il riesame di un' A.I.A. in corso di validità per l'adeguamento alle BAT (migliori tecnologie disponibili) di un impianto esistente. Si precisa, altresì, che l'impianto in oggetto ha già ricevuto parere favorevole di compatibilità ambientale dal competente ufficio valutazioni Ambientali regionale, giusta D.D. n. 910 del 07/10/2008.

Nell'ambito della valutazione d'impatto ambientale, che attiene a diverso procedimento già concluso, ai sensi della normativa vigente, vengono considerati gli impatti ambientali cumulativi e l'apporto dell'impianto che si va ad esaminare.

Per quanto sopra riportato, il parere del Comune di Acerra appare non pertinente al procedimento in corso ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 L 241/90 e s.m.i.;

a.2 L'ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota PEC del 11/07/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

a.3 l'Ente Idrico Campano ha espresso parere favorevole;

a.4 l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a supporto dell'istruttoria della Regione, nella seduta del 14/07/2022 ha espresso parere favorevole;

a.5 la Città Metropolitana di Napoli, l'ASL NA2 Nord, il Consorzio ASI della provincia di Napoli

e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati non hanno partecipato alla Conferenza e non hanno espresso alcun parere.

CONSIDERATO

- a. che la modifica non sostanziale richiesta in uno al riesame è stata esclusa dalla Valutazione d'Impatto Ambientale, giusta D.D. n. 238 del 21/12/2022;
- b. che nel progetto sottoposto all'esame della Commissione VIA, è stata eliminata la sola attività D9 sui rifiuti pericolosi, lasciando invariato per tutto il resto il progetto già esaminato dalla Conferenza dei Servizi AIA;
- c. che la società, con nota PEC del 20/01/2023 ha trasmesso relazione tecnica asseverata in cui si attesta la conformità dei due progetti a meno della sola attività D9 sui rifiuti pericolosi che era stata prevista nel progetto di modifica AIA (e quindi anch'essa esaminata dagli Enti in Conferenza dei Servizi) e che per scelte aziendali è stata eliminata dal progetto sottoposto all'esame della Commissione VIA;
- d. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota del 14/04/2023 ha trasmesso, previa verifica, il Piano di Monitoraggio e Controllo e il Rapporto Tecnico dell'impianto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che constano rispettivamente di pag. 35 e di pag. 174.

DATO ATTO

- a. che, in data 21/04/2023 è stata richiesta comunicazione antimafia, tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA);
- b. che la società ha trasmesso, l'aggiornamento della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

"In merito alle sostanze pericolose che si utilizzano, producono o rilasciano, classificate pericolose ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, di cui alla Tab. 1 All. 1 DM 95/2019, sono da considerare i reagenti adoperati per la linea 3 ed i relativi quantitativi; è inoltre presente un serbatoio di gasolio adoperato per l'alimentazione degli automezzi di movimentazione.

Considerato che:

- *il serbatoio di gasolio risulta ubicato fuori terra e dotato di bacino di contenimento a norma, inoltre è posizionato su pavimentazione in c.a. impermeabilizzata;*
- *lo stoccaggio dei reagenti avviene in contenitori e/o serbatoi fuori terra, posizionati su pavimentazione in c.a. impermeabilizzata;*
- *Visto che non si sono nel corso degli anni verificati incidenti di alcun tipo legati al rilascio di tali sostanze o danneggiamenti alle dotazioni di sicurezza descritte;*
- *visto che l'azienda effettua comunque periodicamente attività di monitoraggio dello stato del serbatoio di gasolio e del relativo bacino di contenimento, dei recipienti/serbatoi relativi ai reagenti, nonché dello stato delle pavimentazioni;*
- *viste le dotazioni di sicurezza adoperate,*

tanto premesso, considerato quanto indicato dall'allegato 1 al DM 95/2019, poiché vi sono opportune misure di sicurezza ai fini della protezione dalla potenziale contaminazione da tali sostanze, si ritiene che non vi sia necessità di procedere con la relazione di riferimento di cui al DM 95/2019".

Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

c. che la società ha trasmesso la documentazione di cui alla L.R. 59/2018;

d. che nell'aggiornamento del PRB del 28/12/2022 il sito non è più riportato tra quelli in attesa di indagini ma è inserito nella Tabella 1 - archivio dei procedimenti conclusi).

RITENUTO di aggiornare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI località Pantano, volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018 e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame,

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare** conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 65 del 31/03/2017 e s.m.i. alla società Ital Ambiente s.r.l. per l'impianto IPPC 5.3.a - 5.3.b e 5.5 sito in Acerra (NA) - Zona ASI località Pantano, volturata alla società Ambiente Italia s.r.l., con D.D. n. 107 del 26/07/2018 e di autorizzare la modifica non sostanziale richiesta contestualmente all'istanza di riesame;
2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla società, con nota PEC del 25/03/2022 e delle successive integrazioni;
3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano e nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma dei Prof. Ing. Raffaele Cioffi e Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:
 - 3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;
 - 3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;
 - 3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo.
 - 3.2 per l'acustica la società deve garantire il rispetto dei valori limite, con riferimento alla legge 447/1995 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.3 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
 - 3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i. (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;
4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;
5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;
6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

8. **di prescrivere** al proponente di comunicare a questa U.O.D., al Comune di Acerra (NA), all'ARPAC e alla Città Metropolitana di Napoli la fine dei lavori necessari per adeguare l'impianto alle modifiche non sostanziali di cui al presente provvedimento. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata perizia asseverata a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto approvato e a tutte le prescrizioni di cui al presente provvedimento. L'ARPAC, in occasione del primo sopralluogo dovrà verificare la conformità dell'impianto al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al presente provvedimento;

9. **di prescrivere** che, prima della messa in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, predisponga un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione con indicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

10. **di prescrivere** che la società, a seguito delle modifiche non sostanziali autorizzate con il presente provvedimento, adegui l'impianto alle prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, prima della comunicazione di cui al punto 9. del presente provvedimento. La società dovrà attenersi tassativamente alle quantità di rifiuti massime stoccabili e/o trattabili nell'impianto, eventualmente prescritte dai VV.FF. e dalla succitata D.G.R. 223/2019, anche qualora queste ultime risultassero inferiori a quelle autorizzate con il presente provvedimento;

11. **di precisare** che la società ha in atto polizza fideiussoria n. 1068404530 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A., a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta e per le spese di bonifica e sistemazione del sito a fine esercizio per un importo di € 1.516.600, successivamente incrementato ad euro 1.731.600 con appendice integrativa acquisita al prot. 224326 del 27/03/2017. La suddetta polizza ha validità fino al 09/05/2027, decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione;

12. **di dare atto** che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ha validità fino al 08/05/2027, data di scadenza della polizza fideiussoria di cui al punto 11 e decadrà automaticamente in caso di mancato rinnovo. La durata potrà essere conformata a quanto previsto dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con apposito provvedimento di questa UOD, previo adeguamento della garanzia finanziaria;

13. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

14. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

15. **di precisare** che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

16. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

17. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Acerra (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

18. **di dare atto** che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

19. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

20. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

21. **di notificare** il presente provvedimento alla società Ambiente Italia s.r.l.;

22. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonello Barretta